



ASSOCIAZIONE GAS FILIERA
REGOLAMENTO DEL GRUPPO DI ACQUISTO

- 1. Ciascuno, che condivida le finalità ed i metodi dell'Associazione e si impegni a rispettarne il carattere solidaristico, può associarsi a titolo personale o come famiglia.*
- 2. La quota di iscrizione è definita dall'assemblea e costituisce un fondo cassa per le spese organizzative.*
- 3. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre la quota sociale annuale che ha lo scopo di finanziare tutte le iniziative di informazione, divulgazione ecc, previste dallo Statuto.*
- 4. L'ordine della merce effettuato dai soci si intende formalizzato ad avvenuto pagamento del relativo importo. Esso dovrà essere in contanti nelle mani della persona preposta o con versamento su conto corrente dell'Associazione.*
- 5. E' previsto il rimborso spese ai soci su presentazione di adeguata documentazione. Per le spese non documentabili si effettuerà un rimborso di tipo forfetario deliberato dal Presidente.*
- 6. Il contributo per la preparazione delle cassette e l'eventuale costo del trasporto di ogni singola consegna verranno aggiunti all'importo della spesa.*
- 7. Qualora il trasporto sia effettuato da soci, verrà calcolato, dal Consiglio Direttivo, un costo che tenga conto sia delle spese vive sostenute e documentate che di una tariffa chilometrica. Detto costo graverà sulle ordinazioni come al punto precedente.*

8. Le ordinazioni verranno effettuate, in genere, in date prefissate. I soci, di conseguenza, sono tenuti a consegnare le proprie richieste con anticipo, nei tempi e modalità stabiliti dai soci che organizzano gli ordini.

9. I fornitori effettueranno la consegna in un solo luogo, da definirsi volta per volta. I soci che si incaricano della distribuzione dei prodotti stabiliscono il luogo e i tempi della distribuzione in modo da agevolare l'accesso da parte dei soci ordinanti e ne danno avviso ad essi quanto prima. E' compito dei soci prelevare i prodotti ordinati nei tempi stabiliti o di avvisare tempestivamente quando impossibilitati a farlo.

10. Nel caso di prodotti deteriorati o difettati il referente dovrà adoperarsi presso il produttore o fornitore per una soluzione soddisfacente. In nessun caso il socio referente potrà ritenersi responsabile nel caso in cui il produttore non voglia andare incontro al socio che ha subito il danno.

11. E' da escludersi qualunque tipo di responsabilita' (sui prodotti, sulla loro conservazione, ecc.) da parte dei soci che si incaricano di questa operazione.